

LEGGE DI BILANCIO 2026 – PRINCIPALI MISURE

Si illustrano le principali misure previste dalla L. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).

ALIQUOTE IRPEF

Riduzione al 33% l'aliquota Irpef relativa al 2° scaglione di reddito (lett. B co.1 art. 11 TUIR)

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE 2025	ALIQUOTE 2026
fino a € 28.000	23%	
oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%	33%
oltre € 50.000	43%	

CEDOLARE SECCA LOCAZIONI BREVI

I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l'eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l'aliquota del 21%. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d'impresa. Ai fini della valutazione della presunzione di imprenditorialità, rientrano nel computo degli appartamenti solo i contratti di locazione breve; quindi, sono esclusi i contratti di locazione "non breve" c.d. "4+4" o "3+2". Se con più contratti di locazione breve sono locate differenti stanze dello stesso appartamento, si considera un solo appartamento. Per computare l'appartamento è però sufficiente aver stipulato anche un solo contratto di locazione breve nel periodo d'imposta (ad esempio di durata di due soli giorni).

RIFINANZIAMENTO DI "INDUSTRIA 4.0"

Rifinanziata il fondo Industria 4.0 per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2025, da usufruire esclusivamente in compensazione presentando il mod. F24 nel corso dell'anno 2026.

RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Aumento, al fine di **aumentare dal 18% al 21% l'aliquota dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni.** (co. 2, art. 5, della L. 448/2001)

CRIPTOVALUTE

Aument al 33% (*che si applica sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività realizzati dall'1/01/2026*) dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività ex art. 67, c. 1, lett. c-sexies), Tuir.

LEGGE DI BILANCIO 2026:

- **disposizioni di cui al citato co. 24:** si applicano con l'aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi di cui alla lett. c-sexies) del co. 1 dell'art. 67 del Tuir derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'art. 3, par. 1, n. 7), del Reg. UE 2023/1114;
- **token di moneta elettronica denominati in euro:** si intendono, ai fini in esame, i token il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'UE;
- **plus/minus:** non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

PLUSVALENZE PATRIMONIALI

Dal 01.01.2026 nuovo **co. 4** dell'**art. 86** del **Tuir** prevede quanto segue:

- **plusvalenze patrimoniali realizzate, diverse da quelle esenti di cui all'art. 87:** concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate;
- **plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o rami d'azienda:** concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate o, se l'azienda o il ramo d'azienda è stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il 4.

NUOVA SABATINI

- Rifinanziamento Sabatini per investimenti produttivi della MPMI a sensi dell'art. 2 del D.L. 69/2013.

ESTROMISSIONE DI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI

Riconfermata per il 2026 con pagamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto per lei **imprenditori individuali**, l'**estromissione dal patrimonio dell'impresa i beni immobili strumentali** non produttivi di reddito fondiario di cui all'art. 43 del Tuir.

Versamenti rateali dell'imposta sostitutiva	sono effettuati, rispettivamente, entro il 30/11/2026 ed entro il 30/06/2027.
Effetti dell'estromissione	decorrono dall'1/01/2026.

ASSEGNAZIONE/TRASFORMAZIONE AGEVOLATA

Riproposta per l'anno 2026 l'assegnazione agevolata di beni ai soci che si applicano alle SNC, SAS, SRL, SPA e SAPA

Ambito oggettivo	<ul style="list-style-type: none">▪ assegnazione o cessione ai soci, da parte delle società, entro il 30/09/2026, della seguente tipologia di beni:<ul style="list-style-type: none">– beni immobili diversi da quelli strumentali ai sensi dell'art. 43, co. 2, 1° periodo, del Tuir;– beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'esercizio dell'attività d'impresa;▪ trasformazione delle società aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni (non strumentali) in società semplici entro il 30/09/2026.
Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none">▪ l'imposta sostitutiva nella misura dell'8%▪ l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 10,5% per le società che non risultino operative in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione;▪ le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%;▪ l'imposta sostitutiva va versata in 2 rate: la 1° (pari al 60% dell'imposta dovuta) entro il 30/09/2026 e la 2° (pari al restante 40%) entro il 30/11/2026.
Imposte	Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE

I **saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione d'imposta**, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP. (D.M. 27/06/2025, di attuazione dell'art. 14 del D.lgs. 192/2024)

Imposta sostitutiva	<ul style="list-style-type: none">▪ è applicata nella misura del 10%;▪ è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31/12/2025;▪ è versata obbligatoriamente in 4 rate di pari importo annuali da versarsi nella scadenza della dichiarazione dei redditi.
----------------------------	--

IPER AMMORTAMENTO

Ai fini delle imposte sui redditi, **per i soggetti titolari di reddito d'impresa** che effettuano **investimenti in beni strumentali** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, il relativo **costo di acquisizione**, con esclusivo riguardo alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria:

- è maggiorato nelle seguenti misure

180%	per gli investimenti fino a € 2,5 milioni
100%	per gli investimenti oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni
50%	per gli investimenti oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni

- in relazione agli investimenti in beni prodotti in uno degli Stati dell'UE/SEE, effettuati **dall'1/01/2026 al 30/09/2028**, in:
 - **beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente**, negli elenchi di cui all'[allegato IV](#) e all'[allegato V](#) annessi alla medesima Legge di bilancio 2026, **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - **beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo anche a distanza ai sensi dell'art. 30, co. 1, lett. a), n. 2), del D.lgs. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riguardo all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, co. 1, lett. b) (*moduli fotovoltaici con celle, gli uni e le altre prodotti negli Stati membri dell'UE, con un'efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%*) e c) (*moduli prodotti negli Stati membri dell'UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con un'efficienza di cella almeno pari al 24,0%*), del D.L. 181/2023.

Condizione per la spettanza del beneficio	Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Beneficio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per accedervi, l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili; ▪ è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Realizzo del bene o sua destinazione a strutture estere	In caso di cessione del bene non viene meno la fruizione del beneficio , a condizione che , nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito , la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.